



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.17/2013 DEL 26/11/2013**

**"ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN  
MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  
AMBIENTALE (AIA) - RISCHIO DI INCIDENTI  
RILEVANTI (RIR) - ELENCO TECNICI COMPETENTI IN  
ACUSTICA AMBIENTALE"**





# REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e  
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Rischio Industriale

## Schema di Disegno di Legge Regionale

**“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di - Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) – Elenco Tecnici competenti in acustica ambientale”**

### RELAZIONE

#### A) MODIFICA DELLE DELEGHE IN MATERIA DI - AIA

La L.r. n 17 del 14.06.2007 all'art 7 comma 1, disciplina l'“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.”, come segue:

<< 1. Nel rispetto del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale, definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui all'allegato 1 dello stesso decreto è delegata, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla provincia competente per territorio.>>

La L.r. n. 19 in data 31.12.2010 all'art. 35 fornisce l'“Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17.”, come di seguito riportato:


<< 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), va inteso nel senso che la delega disposta in favore delle Province con decorrenza 1° luglio 2007 concerne l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali richieste a decorrere da tale data, mentre restano di competenza della Regione il rinnovo, il riesame e l'aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze formulate fino al 30 giugno 2007.>>

Nell'ambito di tali disposizioni normative, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, incardinato prima nel Servizio Ecologia e successivamente nel Servizio Rischio Industriale, ha provveduto celermente ad istruire e concludere nei termini fissati dalla procedura di infrazione comunitaria, la totalità delle istanze di autorizzazione integrata ambientale presentate antecedentemente la richiamata data del 1° luglio 2007, rilasciando le connesse autorizzazioni.

Tale attività ha consentito alla Puglia di non essere più annoverata tra le Regioni inadempienti e quindi assoggettabili alle conseguenze derivanti dalla Procedura di infrazione comunitaria 2008/2071 (Causa C-50/10) per l'esercizio di impianti non conformi alla Direttiva 2008/1/CE.

Appare evidente che detta azione del legislatore, di individuare lo spartiacque temporale quale elemento di separazione tra le competenze Regionali e quelle Provinciali, è stata motivata anche dalla necessità di dover fronteggiare la richiamata infrazione comunitaria, e quindi consentire all'Ufficio regionale di svolgere con celerità le istruttorie già avviate e nel contempo assicurare a cura della Provincia il tempestivo avvio delle istruttorie relative alle nuove domande di autorizzazione integrata ambientale già presentate.

Terminata la richiamata criticità e rientrata nell'ordinario l'attività dell'Ufficio regionale, si è potuto riflettere sugli effetti rivenienti dall'attuale ripartizione delle competenze amministrative in materia di AIA.



# REGIONE PUGLIA

*Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e  
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche*  
Servizio Rischio Industriale

3.

Nella medesima provincia o anche nello stesso comune, può concretizzarsi la presenza di due aziende (una già esistente al 1 luglio 2007 e l'altra di nuovo insediamento) esercenti la medesima attività ricadente in AIA ma soggette a differenti Autorità competenti (per data di presentazione della prima istanza) che a seguito di distinte istruttorie possono rilasciare atti autorizzativi diversi sebbene entrambi rispettosi della normativa vigente e delle BAT di riferimento.

Pertanto è auspicabile ed opportuno, anche avendo a riferimento il principio di sussidiarietà, che analoghe attività imprenditoriali soggette ad AIA, ricadenti nella stessa provincia/comune, abbiano omogenei interlocutori istituzionali preposti alle attività di autorizzazione.

Sulla scorta di quanto innanzi ed in considerazione delle competenze dell'Ente Regione, in materia di gestione dei rifiuti ex art. 196 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, con particolare riferimento ai rifiuti urbani o provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani di cui al capitolo 19 e 20 dell'allegato D alla parte quarta del D.Lvo 152/2006 vigente, è auspicabile che le competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale riferite al trattamento dei rifiuti urbani (e derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) ed ascrivibili alle Categorie 5.2 (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani), 5.3 (impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi) e 5.4 (Discariche) specificate nell'allegato VIII della parte seconda del D.L.vo 152/2006, siano svolte esclusivamente dalla Regione Puglia, mentre quelle riguardanti le rimanenti categorie di cui al richiamato allegato VIII siano espletate dalla Provincia territorialmente competente, fermo restando le attribuzioni di cui all'art. 23 della L.r. 18 del 3.7.2012 ed all'art. 13 della L.r. 24 del 20.08.2012.


Si propone, pertanto, il seguente articolato:

*Art \_*

*(Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale)*

- 1. Dalla data di pubblicazione della presente legge, la delega per l'istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti esistenti e nuovi nonché il riesame il rinnovo e l'aggiornamento, attribuita nei termini di cui all'art. 7 della L.r. 17 del 14.06.2007 e all'art. 35 della L.r. 19 del 31.12.2010, è modificata, sopprimendo la distinzione temporale rispetto alla presentazione della prima domanda, attribuendo agli Enti Provinciali la competenza su tutte le categorie di attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle Categorie 5.2 (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani), 5.3 (impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericoli) e 5.4 (discariche) che sono attribuite alla competenza della Regione Puglia, nonché di quelle considerate dall'art. 23 della L.r. 18 del 3.7.2012 ed dall'art. 13 della L.r. 24 del 20.08.2012.*
- 2. L'esercizio delle attività tecnico amministrative così come delegate decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente comma, i procedimenti in corso dovranno essere conclusi dalla Autorità che li ha avviati.*





# REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e  
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Rischio Industriale

4.

3.

## **B.1) TARIFFE ISTRUTTORIE E DI CONTROLLO RIFERITE ALLE - AIA**

L'art. 22 della L.r. 38 del 30.12.2011 ha istituito nella parte entrate del Bilancio Regionale – UPB 3.3.1. il nuovo **Cap 3062130** denominato "Proventi derivanti dallo svolgimento delle attività connesse con l'applicazione della normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" al quale sono stati collegati, nella parte spesa UPB 9.7.1., due nuovi capitoli:

**Cap 641020** denominato "Trasferimento ad Arpa-Puglia di risorse finanziarie finalizzate all'esercizio delle attività di controllo in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento collegato al capitolo di entrata 3062130"

**Cap 641025** denominato "Spese per l'esercizio delle competenze regionali in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento collegato al capitolo di entrata 3062130".

Si premette che la D.G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006 e successiva D.G.R. n. 1113 del 19/05/2011, sulla scorta del DM 24.04.2008 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, hanno dettagliato, le procedure tecnico amministrative connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al D.L.vo 152/2006 vigente, nonché le tariffe che il Gestore dovrà versare all'autorità competente ed a quella di controllo, a fronte delle attività istruttorie (Ti), di controllo (Tc) e di controlli programmati con prelievi ed analisi (Ta).

Nel corso dell'esercizio 2012, i Gestori degli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i., hanno cominciato a versare gli importi loro addebitati, a fronte di specifiche determinazioni dirigenziali, rispettivamente inerenti le spese istruttorie (Ti) e le spese di controllo (Tc). I suddetti importi sono stati introitati sul richiamato capitolo di entrata 3062130 e, successivamente ripartiti nei rispettivi capitoli di spesa 641020 e 641025.

La procedura amministrativa adottata per l'acquisizione della tariffa e per il successivo trasferimento in favore di ARPA Puglia, della quota parte della somma versata dal privato (gestore di stabilimento) a fronte delle attività di controllo svolte dalla stessa, risulta essere oggettivamente farraginosa ed eccessivamente dilatata nei tempi di attuazione.

Il Comitato di Indirizzo di ARPA, nella seduta del 18.03.2013, ha riconosciuto opportuno che sia consentito al Gestore la rimessa diretta nel bilancio ARPA della quota alla stessa spettante, senza il preventivo transito dal Bilancio Regionale, rendendo in tal modo le stesse immediatamente utilizzabili per lo svolgimento delle attività istituzionali alla stessa affidate.

Condividendo la proposta del Comitato di Indirizzo di ARPA Puglia e ritenendo necessario semplificare e accelerare le attuali procedure amministrative, si propone il seguente articolato:


Art \_

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2011, n°38 art. 22)

All'art. 22 della L.r. n° 38 del 30.12.2011 è aggiunto il seguente comma:

"2. Il Gestore, su richiesta dell'autorità competente (Ente regione) e dell'autorità di controllo (ARPA), in relazione alle attività svolte per il rilascio ed il controllo dell'autorizzazione integrata ambientale, provvederà a versare la tariffa istruttoria (Ti) nel Bilancio della Regione Puglia, quella per controlli (Tc) e controlli programmati con prelievi ed analisi (Ta) nel Bilancio di ARPA Puglia."





# REGIONE PUGLIA


Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e  
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Rischio Industriale

5.

Di seguito, si riporta la tabella con il testo vigente del richiamato art. 22 ed il testo così come modificato.

Art. 22 della L.r. 38/2011	Art. 22 della L.r. 38/2011
Testo vigente	Testo modificato
<p>I. Al fine di consentire la compiuta attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale (d.lgs 59/2005 e d.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, di competenza regionale, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo i seguenti capitoli:</p> <p>a) parte entrata - UPB 3.3.1 "Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali" - capitolo n. 3062130 denominato "Proventi derivanti dallo svolgimento delle attività connesse con l'applicazione della normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento collegato ai capitoli 641020, 641025";</p> <p>b) parte spesa - UPB 9.7.1 "Rischio Industriale":</p> <p>1) capitolo 641020 denominato "Trasferimento ad Arpa-Puglia di risorse finanziarie finalizzate all'esercizio delle attività di controllo in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento collegato al capitolo di entrata 3062130";</p> <p>2) capitolo 641025 denominato "Spese per l'esercizio delle competenze regionali in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento collegato al capitolo di entrata 3062130".</p>	<p>1. Al fine di consentire la compiuta attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale (d.lgs 59/2005 e d.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, di competenza regionale, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo i seguenti capitoli:</p> <p>a) parte entrata - UPB 3.3.1 "Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali" - capitolo n. 3062130 denominato "Proventi derivanti dallo svolgimento delle attività connesse con l'applicazione della normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento collegato ai capitoli 641020, 641025";</p> <p>b) parte spesa - UPB 9.7.1 "Rischio Industriale":</p> <p>1) capitolo 641020 denominato "Trasferimento ad Arpa-Puglia di risorse finanziarie finalizzate all'esercizio delle attività di controllo in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento collegato al capitolo di entrata 3062130";</p> <p>2) capitolo 641025 denominato "Spese per l'esercizio delle competenze regionali in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento collegato al capitolo di entrata 3062130".</p> <p><i>2. Il Gestore, su richiesta dell'autorità competente (Ente regione) e dell'autorità di controllo (ARPA), in relazione alle attività svolte per il rilascio ed il controllo dell'autorizzazione integrata ambientale, provvederà a versare la tariffa istruttoria (Ti) nel Bilancio della Regione Puglia, quella per controlli (Tc) e controlli programmati con prelievi ed analisi (Ta) nel Bilancio di ARPA Puglia.</i></p>





# REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e  
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Rischio Industriale

6.

## **B.2) TARIFFE ISTRUTTORIE E DI CONTROLLO RIFERITE AI - RIR**

L'art. 21 della L.r. 38 del 30.12.2011, altresì, ha istituito nella parte entrate del Bilancio Regionale - UPB 3.3.1. il nuovo **Cap 3062120** denominato "Proventi derivanti dall'esercizio delle attività di controllo di competenza regionale sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs 334/1999 e s.m.i." al quale sono stati collegati, nella parte spesa UPB 9.7.1., due nuovi capitoli:

**Cap 641010** denominato "Trasferimento ad Arpa-Puglia di risorse finanziarie finalizzate all'esercizio delle attività di controllo ai sensi della DGR n. 801 del 23 marzo 2010 collegato al capitolo di entrata 3062120"

**Cap 641015** denominato "Spese per l'esercizio delle competenze regionali in materia di rischi di incidenti rilevanti ai sensi del D.lgs 334/1999 e successive modifiche integrazioni collegato al capitolo di entrata 3062120"

Nel predetto capitolo di entrata, nel corso dell'esercizio 2012, i Gestori di stabilimenti soggetti alla disciplina del D.lgs 334/1999 e smi, hanno cominciato a versare l'importo forfettario che la Giunta Regionale con deliberazione n° 801 del 2010 ha individuato quale tariffa in acconto, nelle more della fissazione della tariffa definitiva a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Non risultando essere state definite le voci/aliquote costituenti la suddetta tariffa, all'attualità la stessa viene ripartita equamente tra l'Ente Regione e l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, a fronte delle attività di istruttoria e di controllo svolte dalle rispettive strutture operative.

La procedura amministrativa adottata per l'acquisizione della tariffa provvisoria e per il successivo trasferimento di quota parte in favore di ARPA Puglia, a fronte delle attività di controllo svolte dalla stessa, risulta essere oggettivamente farraginoso ed eccessivamente dilatato nei tempi di attuazione.

Il Comitato di Indirizzo di ARPA, nella seduta del 18.03.2013, ha riconosciuto opportuno che sia consentito al Gestore la rimessa diretta nel bilancio ARPA della quota alla stessa spettante, senza il preventivo transito dal Bilancio Regionale, rendendo in tal modo le stesse immediatamente utilizzabili per lo svolgimento delle attività istituzionali alla stessa affidate

Condividendo la proposta del Comitato di Indirizzo di ARPA Puglia e ritenendo necessario semplificare e accelerare le attuali procedure amministrative, si propone il seguente articolato:

Si propone, pertanto, il seguente articolato:

**Art \_**

*(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2011, n°38 art. 21)*


All'art. 21 della L.r. n° 38 del 30.12.2011 sono aggiunti, i seguenti commi:

"2. La tariffa in acconto per istruttoria e controlli, definita dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 801 del 23 marzo 2010 e successive integrazioni e modifiche, viene ripartita equamente tra Ente Regione ed ARPA Puglia. Il Gestore, su richiesta dell'autorità competente (Ente regione), provvederà a versare la tariffa, così ripartita, nei rispettivi Bilanci della Regione Puglia e dell'ARPA Puglia.

3. La tariffa definitiva, nei termini che saranno fissati dall'emanando Decreto Ministeriale di cui all'art 29 comma 2 del D.L.vo 334/1999 vigente, su richiesta dell'autorità competente, sarà versata dal Gestore nei Bilanci della Regione Puglia e dell'ARPA Puglia."

Di seguito si riporta la tabella con il testo vigente del richiamato art. 21 ed il testo così come modificato.






# REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e  
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Rischio Industriale

7-

Art. 21 della L.r. 38/2011	Art. 21 della L.r. 38/2011
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 25 (Misure di controllo) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante di competenza regionale, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo i seguenti capitoli:</p> <p>a) parte entrata - UPB 3.3.1 "Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali" - capitolo n. 3062120 denominato "Proventi derivanti dall'esercizio delle attività di controllo di competenza regionale sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. collegato ai capitoli 641010, 641015";</p> <p>b) parte spesa - UPB 9.7.1 "Rischio Industriale":</p> <p>1) capitolo 641010 denominato "Trasferimento ad Arpa-Puglia di risorse finanziarie finalizzate all'esercizio delle attività di controllo ai sensi della DGR n. 801 del 23 marzo 2010 collegato al capitolo di entrata 3062120";</p> <p>2) capitolo 641015 denominato "Spese per l'esercizio delle competenze regionali in materia di rischi di incidenti rilevanti ai sensi del D.lgs. 334/1999 e successive modifiche integrazioni collegato al capitolo di entrata 3062120".</p>	<p>1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 25 (Misure di controllo) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante di competenza regionale, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo i seguenti capitoli:</p> <p>a) parte entrata - UPB 3.3.1 "Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali" - capitolo n. 3062120 denominato "Proventi derivanti dall'esercizio delle attività di controllo di competenza regionale sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. collegato ai capitoli 641010, 641015";</p> <p>b) parte spesa - UPB 9.7.1 "Rischio Industriale":</p> <p>1) capitolo 641010 denominato "Trasferimento ad Arpa-Puglia di risorse finanziarie finalizzate all'esercizio delle attività di controllo ai sensi della DGR n. 801 del 23 marzo 2010 collegato al capitolo di entrata 3062120";</p> <p>2) capitolo 641015 denominato "Spese per l'esercizio delle competenze regionali in materia di rischi di incidenti rilevanti ai sensi del D.lgs. 334/1999 e successive modifiche integrazioni collegato al capitolo di entrata 3062120".</p> <p><i>2. La tariffa in acconto per istruttoria e controlli, definita dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 801 del 23 marzo 2010 e successive integrazioni e modifiche, viene ripartita equamente tra Ente Regione ed ARPA Puglia. Il Gestore, su richiesta dell'autorità competente (Ente regione), provvederà a versare la tariffa, così ripartita, nei rispettivi Bilanci della Regione Puglia e dell'ARPA Puglia.</i></p> <p><i>3. La tariffa definitiva, nei termini che saranno fissati dall'emanando Decreto Ministeriale di cui all'art 29 comma 2 del D.L.vo 334/1999 vigente, su richiesta dell'autorità competente, sarà versata dal Gestore nei Bilanci della Regione Puglia e dell'ARPA Puglia.</i></p>





# REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e  
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Rischio Industriale

8,

## C) Elenco dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale.

La legge regionale 17 in data 14.06.2007 ha decentrato alcune funzioni amministrative in materia ambientale e tra queste la gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale.

A tal riguardo il comma 1 dell'art. 5 ha attribuito alle Province, territorialmente competenti, la tenuta e la gestione dell'elenco dei suddetti tecnici, mentre il successivo comma 2 ha fissato alcuni criteri per l'iscrizione nei suddetti elenchi.

Le Province hanno emanato propri atti amministrativi per la gestione di detti elenchi, di fatto determinando una non omogenea disciplina sulla materia, con possibili situazioni di conflitto.

Allo scopo si ritiene procedere ad una omogeneizzazione della disciplina mediante la predisposizione di regolamento regionale.

Pertanto si ritiene necessario di intergere il suddetto articolo di legge con il seguente comma

Art \_

*(Gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale)*

L'art. 5 della legge 17 del 14.06.2007 è integrato con il seguente comma:


*"3. La Regione Puglia, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, provvede a disciplinare con apposito Regolamento le modalità per l'iscrizione, la tenuta e la gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale. Dalla data di pubblicazione del Regolamento il comma 2 dell'art. 5 della L.r. 17 del 14.06.2007 è abrogato. Le Province uniformeranno la propria azione amministrativa alle indicazioni regolamentari."*

Di seguito si riporta la tabella con il testo vigente del richiamato art. 5 ed il testo così come modificato.

Art. 5 della L.r. 17/2007	Art. 5 della L.r. 17/2007
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La tenuta e gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), già attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3 (Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico), a decorrere dal 1° luglio 2007 è attribuita alla competenza delle province.</p> <p>2. Per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica ambientale previsto dall'articolo 2 della l. 447/1995 è equiparata la frequenza e il superamento con profitto di corsi di perfezionamento per laureati ovvero di corsi di formazione post-diploma tecnico-scientifica, nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell'acustica, organizzati dagli ordini professionali ovvero da enti di formazione legalmente riconosciuti.</p>	<p>1. La tenuta e gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), già attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3 (Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico), a decorrere dal 1° luglio 2007 è attribuita alla competenza delle province.</p> <p>2. Per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica ambientale previsto dall'articolo 2 della l. 447/1995 è equiparata la frequenza e il superamento con profitto di corsi di perfezionamento per laureati ovvero di corsi di formazione post-diploma tecnico-scientifica, nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell'acustica, organizzati dagli ordini professionali ovvero da enti di formazione legalmente riconosciuti.</p> <p><i>3. La Regione Puglia, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, provvede a disciplinare con apposito Regolamento le modalità per l'iscrizione, la tenuta</i></p>







# REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e  
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Rischio Industriale

9.

e la gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale. Dalla data di pubblicazione del Regolamento il comma 2 dell'art. 5 della L.r. 17 del 14.06.2007 è abrogato. Le Province uniformeranno la propria azione amministrativa alle indicazioni regolamentari.

Lo schema di disegno di legge regionale non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.r. 28/2001, non comportando oneri economici aggiuntivi per la spesa corrente e per quella in conto capitale.


Bari, 20.11.2013

Il Dirigente di Servizio  
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

Il Direttore Area  
(Ing. Antonello Antonicelli)

L'Assessore all'Ambiente  
(Dott. Lorenzo Nicastro)





# REGIONE PUGLIA

*Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e  
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche*  
Servizio Rischio Industriale

## Schema di Disegno di Legge Regionale

***“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di - Autorizzazione integrata ambientale (AIA) -  
Rischio di incidenti rilevanti (RIR) – Elenco Tecnici competenti in acustica ambientale”***

### *Disposizioni in materia ambientale*

*Art \_\_*

*(Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale)*

1. Dalla data di pubblicazione della presente legge, la delega per l'istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti esistenti e nuovi nonché il riesame il rinnovo e l'aggiornamento, attribuita nei termini di cui all'art. 7 della L.r. 17 del 14.06.2007 e all'art. 35 della L.r. 19 del 31.12.2010, è modificata, sopprimendo la distinzione temporale rispetto alla presentazione della prima domanda, attribuendo agli Enti Provinciali la competenza su tutte le categorie di attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle Categorie 5.2 (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani), 5.3 (impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericoli) e 5.4 (discariche) che sono attribuite alla competenza della Regione Puglia, nonché di quelle considerate dall'art. 23 della L.r. 18 del 3.7.2012 ed dall'art. 13 della L.r. 24 del 20.08.2012.
2. L'esercizio delle attività tecnico amministrative così come delegate decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente comma, i procedimenti in corso dovranno essere conclusi dalla Autorità che li ha avviati.

*Art \_\_*

*(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2011, n°38 art. 22)*

*All'art. 22 della L.r. n° 38 del 30.12.2011 è aggiunto il seguente comma:*

**“2. Il Gestore, su richiesta dell'autorità competente (Ente regione) e dell'autorità di controllo (ARPA), in relazione alle attività svolte per il rilascio ed il controllo dell'autorizzazione integrata ambientale, provvederà a versare la tariffa istruttoria (Ti) nel Bilancio della Regione Puglia, quella per controlli (Tc) e controlli programmati con prelievi ed analisi (Ta) nel Bilancio di ARPA Puglia.”**





# REGIONE PUGLIA

*Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e  
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche*  
Servizio Rischio Industriale

11.12

## *Disposizioni in materia di rischio di incidente rilevante*

*Art \_\_*

*(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2011, n°38 art. 21)*

*All'art. 21 della L.r. n° 38 del 30.12.2011 sono aggiunti, i seguenti commi:*

"2. La tariffa in acconto per istruttoria e controlli, definita dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 801 del 23 marzo 2010 e successive integrazioni e modifiche, viene ripartita equamente tra Ente Regione ed ARPA Puglia. Il Gestore, su richiesta dell'autorità competente (Ente regione), provvederà a versare la tariffa, così ripartita, nei rispettivi Bilanci della Regione Puglia e dell'ARPA Puglia.

3. La tariffa definitiva, nei termini che saranno fissati dall'emanando Decreto Ministeriale di cui all'art 29 comma 2 del D.L.vo 334/1999 vigente, su richiesta dell'autorità competente, sarà versata dal Gestore nei Bilanci della Regione Puglia e dell'ARPA Puglia."

## *Disposizioni in materia di acustica*

*Art \_\_*

*(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 2007, n°17 art.5)*

*L'art. 5 della legge 17 del 14.06.2007 è integrato con il seguente comma.*

"3. La Regione Puglia, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, provvede a disciplinare con apposito Regolamento le modalità per l'iscrizione, la tenuta e la gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale. Dalla data di pubblicazione del Regolamento il comma 2 dell'art. 5 della L.r. 17 del 14.06.2007 è abrogato. Le Province uniformeranno la propria azione amministrativa alle indicazioni regolamentari."

*[Handwritten signatures]*

